SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **385**.

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della «Stella della solidarietà italiana»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1.

1. L'insegna della "Stella della solidarietà italiana" consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon Samaritano; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETÀ, in quella inferiore la parola ITALIANA.

2. La Stella di 1ª classe consiste nell'insegna già descritta, della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Le signore appunteranno la Stella di 1ª classe sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

3. La Stella di 2ª classe consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella di 1ª classe, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di 2ª classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

4. La Stella di 3ª classe consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 1ª classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto.

5. Per le signore, la Stella di 3ª classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.

Art. 1-*bis.*

1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", conformi ai modelli precedenti a quello definito dall'articolo 1, è consentito senza limitazione alcuna.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 291

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)».

— L'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante le nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, è il seguente:

«Art. 3. — L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere.

Le caratteristiche dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri».

01G0444

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sull'attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2000, che ha fornito prime indicazioni per la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la raccomandazione ai Paesi membri, adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995, sul miglioramento della qualità della normazione pubblica ed il rapporto OCSE, del maggio 1997, sulla riforma della regolazione;

Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la qualità redazionale della legislazione comunitaria;

Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui l'AIR è considerata come una tra le riforme dalle più elevate potenzialità per migliorare la qualità della regolazione, e le relative raccomandazioni;

Visto il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo di alto livello» sulla qualità della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, e in particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento fondamentale per una regolazione più chiara, semplice ed efficace;

Considerata la necessità di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo;

Valutata l'opportunità di ridefinire e rendere più efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attività di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31 agosto 2001;

ADOTTA

la seguente direttiva:

I - *Finalità.*

1. L'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ha introdotto l'analisi di impatto della regolazione (di seguito denominata AIR) nel nostro ordinamento. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 ha fornito prime indicazioni per l'avvio della fase di sperimentazione.

2. La presente direttiva contiene gli indirizzi volti a ridefinire e rendere efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attività normativa del Governo, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attività di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR.

3. La nuova attività di sperimentazione è finalizzata a:

a) responsabilizzare i singoli Ministeri nella realizzazione delle analisi e sviluppare le capacità tecniche necessarie all'interno delle singole amministrazioni;

b) ampliare e diversificare il novero dei casi-pilota;

c) definire criteri di individuazione delle ipotesi in cui non è necessario sottoporre lo schema di un atto normativo ad AIR, anche in base al parametro della rilevanza dell'impatto della norma sui destinatari;

d) definire prime modalità di monitoraggio e verifica *ex post* dell'impatto della regolamentazione (VIR), del suo grado di applicazione e della sua efficacia rispetto agli obiettivi prefigurati con l'AIR;

e) realizzare, al fine di una effettiva attuazione dell'AIR, un esteso programma di riqualificazione dei dipendenti pubblici che dovranno svolgere le analisi;

f) individuare le modalità più semplici ed efficaci di inserimento dell'AIR nell'ambito del procedimento di progettazione, redazione e approvazione degli atti normativi da parte del Governo;

g) sviluppare forme di coordinamento istituzionale tra il Governo e il Parlamento in materia di AIR;

h) individuare, in relazione alle attività previste dalla presente direttiva, misure di rafforzamento dei settori giuridico-legislativi dei Ministeri, anche con l'inserimento di specifiche professionalità.

II - *Organizzazione.*

1. La guida strategica della sperimentazione è attribuita ad un comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato DAGL), con funzioni di vice presidente, da un vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal segretario generale, dal capo del Dipartimento affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal capo ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica, dal coordinatore del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (di seguito denominato Nucleo), e dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione (di seguito denominata SSPA).

2. Il comitato:

a) definisce ed aggiorna il piano operativo della sperimentazione;

b) approva il piano di formazione;

c) coordina le attività di comunicazione istituzionale sull'AIR;

d) individua, a seguito di consultazione con i singoli Ministeri, almeno venti casi di sperimentazione riconducibili a diverse tipologie di atto normativo (disegno di legge, decreto legislativo, regolamento governativo, regolamento ministeriale, provvedimento di attuazione di direttiva comunitaria);

e) verifica, anche tramite rapporti intermedi, l'andamento della sperimentazione, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'efficacia;

f) ridefinisce la realizzazione dell'AIR sulla base di una o, eventualmente, più griglie metodologiche differenziate a seconda del tipo di intervento normativo e verifica l'opportunità del modello di AIR basato su una doppia fase di analisi (preliminare e finale);

g) valuta i risultati della sperimentazione;

h) approva il manuale delle pratiche per la realizzazione dell'AIR.

3. Ciascun Ministro individua un «referente per l'analisi di impatto della regolamentazione», responsabile nei confronti del comitato di indirizzo dell'andamento e dei risultati della sperimentazione presso il proprio dicastero. In particolare, il referente per l'AIR dovrà assicurare, con il coinvolgimento dei singoli uffici di settore, la realizzazione dell'analisi di impatto per ciascuno dei casi-pilota di competenza di quel dicastero.

4. Il DAGL assicura il coordinamento tra le attività dei diversi Ministeri e valuta, anche con il supporto del Nucleo, l'AIR (sia preliminare che finale) prodotta dai singoli Ministeri, demandando alle amministrazioni, laddove necessario, di operare integrazioni.

5. La SSPA sottopone al comitato direttivo un progetto di piano di formazione del personale coinvolto nell'applicazione dell'AIR e ne cura la realizzazione.

III - *Attività.*

1. La nuova attività di sperimentazione si divide in quattro fasi secondo il calendario stabilito dal comitato:

a) prima fase: si costituirà il comitato di indirizzo, si individueranno i «referenti per l'analisi di impatto»,

si predisporranno il piano operativo iniziale della sperimentazione ed il piano della formazione, si individueranno i casi oggetto della sperimentazione;

b) seconda fase: si realizzeranno la sperimentazione ed il programma di formazione;

c) terza fase: nel corso di questa fase si predisporrà il rapporto finale di valutazione delle attività di sperimentazione e si definiranno le modalità di introduzione a regime dell'AIR;

d) quarta fase: si redigerà il manuale delle pratiche per la realizzazione dell'AIR.

Roma, 21 settembre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 219

01A11570

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1º ottobre 2001 e scadenza 1º ottobre 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.544 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Visto il decreto ministeriale n. 011729 del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, con cui è stata disposta l'emissione della settima tranche dei BTP triennali con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004 per nominali 1.750 milioni di euro, prevedendo che parte del netto ricavo dell'emissione stessa, per un importo pari a lire 1.602.500.000.000, venisse destinata alle finalità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, quale prima quota della sesta annualità;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS in data 3 ottobre 2001, con cui l'ente predetto, facendo seguito alla precedente domanda, ha chiesto, ai fini del completamento dei pagamenti relativi alla citata annualità, un ulteriore importo di L. 1.500.000.000.000;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a L. 1.500.000.000.000, alle finalità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 15 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049 (unità previsionale di base 6.4.2), per l'importo di L. 1.500.000.000.000, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai

capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11641

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, trentasettesima e trentottesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.544 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7 giugno, 12 luglio, 2 agosto, 13 settembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentasei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentasettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una trentasettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 15 ottobre 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della trentottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della trentasettesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11642

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1º settembre 2001 e scadenza 1º marzo 2007, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con

cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.544 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2007, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 15 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 settembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2007, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11643

DECRETO 23 ottobre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro), l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 ottobre 2001 è di 103.265 miliardi di lire (pari a 53.332 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 ottobre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 aprile 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre, le ore 11 del giorno 26 ottobre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 29 ottobre 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A11735

DECRETO 23 ottobre 2001

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 ottobre 2001 che hanno disposto per il 15 ottobre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 ottobre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 2001 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,154 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,738 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta rispettivamente a L. 49.115.943.334 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 2002 e a L. 347.343.058.145 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,910 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,804 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A11736

DECRETO 23 ottobre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a settantacinque giorni relativi all'emissione del 3 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2001 che ha disposto per il 3 ottobre 2001 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 17 dicembre 2001, della durata residua di settantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 3 ottobre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 3 ottobre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 3 ottobre 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a settantacinque giorni è risultato pari a 99,262.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 14.287.321.019 per i titoli a settantacinque giorni con scadenza 17 dicembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a settantacinque giorni è risultato pari a 99,060.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A11737

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Montero Padilla Jessica Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORIENTAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Montero Padilla Jessica Roxana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Montero Padilla Jessica Roxana, nata a Lima (Perù) il giorno 26 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Montero Padilla Jessica Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11378

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Huaman Soldevilla Lupe Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORIENTAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Huaman Soldevilla Lupe Patricia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1998 presso l'Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (Perù) dalla sig.ra Huaman Soldevilla Lupe Patricia, nata a Lima (Perù) il giorno 17 novembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Huaman Soldevilla Lupe Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11379

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Watral Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORIENTAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Watral Joanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka, conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gdansk (Polonia) dalla sig.ra Watral Joanna, nata a Gdansk (Polonia) il giorno 13 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Watral Joanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11380

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mitura Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mitura Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Mitura Barbara, nata a Gdansk (Polonia) il giorno 30 settembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mitura Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11381

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Castillo Delgado Claudia Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Castillo Delgado Claudia Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1997, presso la facoltà di infermeria dell'Università «Ricardo Palma» di Lima (Perù) dalla sig.ra Castillo Delgado Claudia Cecilia, nata a Lima (Perù) il giorno 6 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Castillo Delgado Claudia Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11382

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Quiala Salazar Niurkis Caridad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quiala Salazar Niurkis Caridad ha chiesto il riconoscimento del titolo di Tecnico medio enfermera general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnico medio enfermera general, conseguito nell'anno 1980 presso l'instituto politecnico de la salud di Santiago de Cuba (Cuba) dalla sig.ra Quiala Salazar Niurkis Caridad, nata a Santiago de Cuba (Cuba) il giorno 7 settembre 1960, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quiala Salazar Niurkis Caridad è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11383

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento al sig. Carrat Mickael Stephan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Carrat Mickael Stephan, cittadino francese, chiede il riconoscimento del «Diplome d'Etat de Masseur-Kinésitherapeute» rilasciato a Lione (Francia) il 23 giugno 1999 dal Ministero della sanità, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplome d'Etat de Masseur-Kinésitherapeute», rilasciato a Lione (Francia) il 23 giugno 1993 dal Ministero della sanità, al sig. Carrat Mickael Stephan, nato a Malestroit (Morbihan) Francia, il 13 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in

Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11404

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Michaela Adang di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Michaela Adang, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» rilasciato il 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Heilmasseurin», rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig.ra Michaela Adang, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 23 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11405

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Annelies Schannung di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Annelies Schannung, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio «Heilbademeisterin und Heilmasseurin» rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla Scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig.ra Annelies Schannung, nata a Brunico (Bolzano) il giorno 28 luglio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in

Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11406

DECRETO 26 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Theresia Zingerle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Theresia Zingerle, cittadina italiana chiede il riconoscimento del titolo di Heilbademeisterin und Heilmasseurin rilasciato il 10 agosto 2000 dalla Scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

Decreta:

Il titolo di studio Heilbademeisterin und Heilmasseurin rilasciato a Innsbruck (Austria) in data 10 agosto 2000 dalla scuola Yoni Fachinstitut fur ganzheitliche Gesundheitskultur, alla sig. Theresia Zingerle, nata a Scaleres/Varna (Bolzano) il giorno 1° ottobre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11407

DECRETO 2 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Andolfi Renata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Andolfi Renata, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del «Diplomada en Fisioterapia» rilasciato in Spagna il 28 giugno 1993 dall'Università di Granata, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplomada en Fisioterapia», rilasciato in Spagna il 28 giugno 1993 dall'Università di Granata (Spagna), alla Sig.ra Andolfi Renata nata a Torino il 19 marzo 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11403

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge l8 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° ottobre 2000 al 7 novembre 2000 nella provincia di Vicenza;

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al 21 novembre 2000 nella provincia di Rovigo;

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al 26 novembre 2000 nella provincia di Padova;

piogge alluvionali dal 6 ottobre 2000 all'8 ottobre 2000 nella provincia di Venezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovareapplicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova:

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al l8 ottobre 2000, dal 1° novembre 2000 al 26 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albignasego, Anguillara Veneta, Arzergrande, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Casalserugo, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Fontaniva, Gazzo Padovano, Limena, Maserà di Padova, Megliadino San Fidenzio, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, Stanghella;

Rovigo:

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al 21 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Castelguglielmo, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Corbola, Costa di Rovigo, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Venezia:

piogge alluvionali dal 6 ottobre 2000 all'8 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Cavarzere, Chioggia;

Vicenza:

piogge alluvionali dal 1° ottobre 2000 al 7 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camisano Vicentino, Cornedo Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Nove, Romano D'Ezzelino, Rosà, Sandrigo, Schiavon, Tezze sul Brenta, Valdagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11377

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 ottobre 2001.

Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;

Visti in particolare l'art. 3, comma 3, primo capoverso della citata legge, che prevede che i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e B della citata legge siano stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, l'art. 6, comma 1, che fa divieto di disperdere nell'ambiente le sostanze lesive e fa obbligo a tutti i detentori di conferire, tra l'altro, le sostanze lesive ai centri di raccolta autorizzati, nonché l'art. 6, comma 5, della citata legge che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato promuova la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono, utilizzano, immettono al consumo e recuperano le sostanze lesive;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1996 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio «Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio «Proroga dei termini per la dismissione dei gas halon», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999;

Viste le decisioni X/7 e X/16 adottate al Cairo il 24 novembre 1998 dalla decima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo cui, entro il 2000, i Paesi firmatari devono stabilire una strategia nazionale per la dismissione dell'halon e devono considerare in modo integrato i programmi per la protezione della fascia di ozono stratosferico e per la prevenzione dei cambiamenti climatici;

Vista la decisione XI/16 adottata a Pechino il 3 dicembre 1999 dalla undicesima conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal, secondo la quale i Paesi industrializzati firmatari devono presentare, entro il 2001, una strategia nazionale per il recupero, il riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi da prodotti ed apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

Considerata la necessità di provvedere urgentemente a disciplinare il recupero e la distruzione dei clorofluorocarburi utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria;

Considerato che l'Italia intende favorire la cessazione dell'impiego degli halon, in conformità con le citate decisioni;

Considerato che l'Italia intende perseguire gli obiettivi per la protezione dell'ozonosfera e del clima globale in modo coordinato, ai sensi dell'art. 130T del Trattato di Roma;

Considerato che, peraltro costituisce principio generale del diritto comunitario e del diritto nazionale quello di proporzionalità dell'azione amministrativa, principio espressamente ribadito dall'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 2037/2000;

Considerato pertanto che appare necessario prescrivere il divieto di uso degli idroclorofluorocarburi nel settore antincendio a partire dalla data di scadenza fissata dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, sulla base del citato principio di proporzionalità;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «halon», le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II allegata alla legge del 28 dicembre 1993, n. 549, nonché quelle contenute nell'allegato I, gruppo III del regolamento (CE) n. 2037/2000;

b) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonché quelle contenute nell'allegato I, gruppo I e II del regolamento (CE) n. 2037/2000;

c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate lesive dell'ozono stratosferico elencate nella tabella B, gruppo I allegata alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, nonché quelle contenute nell'allegato I, gruppo VIII del regolamento (CE) n. 2037/2000;

d) «potenziale di riduzione dello strato di ozono - ODP», il valore specificato nella terza colonna dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000, esprimente l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata sullo strato di ozono stratosferico;

e) «indice di effetto serra - GWP orizzonte 100 anni», il valore specificato nella quinta colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente l'effetto di ciascuna sostanza controllata sul riscaldamento globale dell'atmosfera;

f) «indice di permanenza in atmosfera - ALT», il valore specificato nella terza colonna della tabella 10.8 del Scientific Assessment of Ozone Depletion: 1998, esprimente il tempo di vita in atmosfera di ciascuna sostanza controllata;

g) «uso», l'impiego di halon, clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi nella manutenzione, in particolare nella ricarica, di apparecchiature e impianti antincendio, di refrigerazione e condizionamento d'aria;

h) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di sostanze controllate effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smantellamento degli impianti;

i) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccazione;

j) «rigenerazione», il trattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;

k) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;

l) «Ministeri competenti», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive.

Capo I

HALON

Art. 2.

1. L'uso di halon vergine, recuperato, riciclato o rigenerato, è vietato.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 4.

3. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non si applica limitatamente all'uso di halon riciclato o rigenerato, ai sistemi di protezione antincendio e agli estintori destinati alla:

a) protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;

b) protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;

c) soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari;

d) protezione delle piattaforme petrolifere.

Art. 3.

1. Chiunque all'entrata in vigore del presente decreto utilizzi halon per gli usi elencati all'art. 2, comma 3, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'uso, la natura e la quantità della sostanza. Gli stessi soggetti comunicano annualmente ai Ministeri competenti i quantitativi di halon riciclato o rigenerato utilizzati nell'anno precedente per la ricarica o la manutenzione.

Art. 4.

1. Gli halon devono essere recuperati, riciclati, rigenerati o destinati a distruzione dai «centri autorizzati di raccolta dell'halon», già autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 26 marzo 1996 «Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico», ovvero da altri istituiti ai sensi del seguente comma 3.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i «centri di raccolta dell'halon» già autorizzati, di cui al precedente comma 1, devono trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, la documentazione relativa a:

a) procedure utilizzate per il recupero, la rigenerazione, il riciclaggio e la distruzione degli halon;

b) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto;

c) attestati di frequenza ai corsi di formazione del personale rilasciati dai consorzi di appartenenza.

3. I «centri autorizzati di raccolta dell'halon» sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

4. I «centri autorizzati di raccolta dell'halon» provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon, in conformità alle vigenti normative.

5. Entro novanta giorni dalla istituzione dei «centri autorizzati di raccolta dell'halon», i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:

a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione degli halon;

b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dell'halon durante le attività di cui alla lettera *a)*;

c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;

d) le tecniche di distruzione e chi procederà alle stesse;

e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.

6. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *e)* ed *h)* e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *h)* della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma 5 entro un mese dal ricevimento delle stesse.

7. I «centri autorizzati di raccolta dell'halon» devono comunicare semestralmente, ai Ministeri competenti le quantità di halon in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti.

Art. 5.

1. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2037/2000 e nei termini ivi indicati, l'uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nelle applicazioni indicate in allegato I al presente decreto purché i valori massimi di GWP, di ALT e di ODP di detti idroclorofluorocarburi non superino rispettivamente 4000, 42 anni e 0,065. Sulla base delle decisioni della commissione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ad apportare modifiche all'allegato I.

2. L'uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori, diversi da quelli di cui al comma 1, che alla data del 1° ottobre 2001 funzionano ad idroclorofluorocarburi è vietato a partire dal 31 dicembre 2008 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549.

3. Gli halon sostituiti di cui al comma 1, devono essere recuperati e avviati a distruzione dai «centri autorizzati di raccolta dell'halon». Almeno il 70% dei costi della distruzione deve essere sostenuto dal fornitore degli idroclorofluorocarburi sostitutivi.

Art. 6.

1. L'importazione da Paesi terzi degli halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è vietata.

2. L'esportazione verso Paesi terzi di halon vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. L'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono gli halon vergini, recuperati o riciclati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 2037/2000 devono essere preventivamente autorizzati dai Ministeri competenti.

Capo II

CLOROFLUOROCARBURI (CFC)

Art. 7.

1. L'uso dei clorofluorocarburi per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento è vietato a partire dal 31 dicembre 2000.

2. L'uso dei clorofluorocarburi riciclato o rigenerati è consentito unicamente nei casi autorizzati dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. I clorofluorocarburi contenuti in apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento ove sia necessario lo svuotamento degli stessi nel corso delle operazioni di manutenzione, o in caso di smantellamento degli impianti, devono essere recuperati ai fini e con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 8.

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto detenga nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento una quantità non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi, deve darne comunicazione ai Ministeri competenti, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'ubicazione e la tipologia dell'apparecchiatura o dell'impianto, la natura e quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato II.

Art. 9.

1. I clorofluorocarburi devono essere recuperati e destinati a distruzione dai «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» di cui al comma 2, fatti salvi i quantitativi necessari di clorofluorocarburi riciclati o rigenerati necessari per soddisfare gli usi di cui all'art. 7, comma 2, nonché quelli destinati ai casi di cui all'art. 4 comma 4 *i) b*) del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. I «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» sono istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui all'art. 6, comma 5, della

legge 28 dicembre 1993, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.

3. I «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» provvedono al recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei clorofluorocarburi in conformità alle normative vigenti.

4. Entro novanta giorni dalla istituzione dei «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi», i firmatari degli accordi di programma ne danno comunicazione ai Ministeri competenti e contestualmente inviano la documentazione relativa a:

a) le procedure per il recupero, rigenerazione, riciclaggio e la distruzione dei clorofluorocarburi;

b) le procedure per la prevenzione o riduzione della dispersione in atmosfera dei clorofluorocarburi durante le attività di cui alla lettera *a)*;

c) i criteri dell'addestramento e il tipo di personale addetto;

d) le tecniche di distruzione e chi procederà alle stesse;

e) possesso di certificazione ISO9000 o ISO14001 ovvero altra certificazione delle procedure e delle lavorazioni rilasciate da un Ente riconosciuto.

5. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *e)* ed *h)* e dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 7, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *h)* della legge 28 dicembre 1993 così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive approva le procedure di cui al comma precedente entro un mese dal ricevimento delle stesse.

6. All'atto della istituzione e poi semestralmente, i centri di raccolta di cui al comma 2 devono comunicare ai Ministeri competenti le quantità di clorofluorocarburi in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza. Nel caso di avvio a distruzione, deve essere richiesta a chi provvede alla stessa una attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai Ministeri competenti.

Art. 10.

1. L'importazione da Paesi terzi dei clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata dall'art. 4, comma 6, e dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

2. L'esportazione verso Paesi terzi di clorofluorocarburi vergini, recuperati o riciclati e dei prodotti e apparecchiature che li contengono, è regolamentata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2037/2000.

Art. 11.

A partire dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale del 26 marzo 1996 «Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico», ed il decreto ministeriale 10 marzo 1999 «Proroga dei termini per la dismissione di gas halon».

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO I

Elenco delle applicazioni consentite di idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore dell'antincendio

a. In sostituzione dell'halon 1301:

1. Negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay).

2. In veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.

3. Per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas, e petrolchimico e nelle navi mercantili.

4. Per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando, con presenza di personale, delle forze armate o per altri indispensabili per la sicurezza del Paese, quali:

centri elaborazione dati e sale controllo delle infrastrutture ferroviarie, locomotori e materiale rotabile;

impianti di produzione e distribuzione energia elettrica, inclusi i centri elaborazione dati;

porti e aeroporti;

centri direzionali, archivi e centri elaborazione dati delle Poste e Telecomunicazioni e del sistema creditizio;

archivi, biblioteche, collezioni di importanza storica e culturale appartenenti allo Stato, agli organi pubblici e privati, essenziali per la sicurezza nazionale.

5. Per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive.

b. In sostituzione dell'halon:

1. Negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo d'aerei.

2. Negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone e in quelli utilizzati dai vigili del fuoco, dei militari e della polizia.

ALLEGATO II

Formato per la denuncia degli utenti finali come da art. 8, comma 1

Denominazione	
Indirizzo	
C.a.p.	
Comune	
Provincia	
Telefono	
Fax	
Cod. Ateco (1)	
Partita I.V.A.	

Tipologie d'impianti di refrigerazione e condizionamento

	Tipo (2)	Quantità	kw (3)
1	Refrigerazione celle		
2	Linea di banchi refrigerati aperti di vendita		
3	Linea di banchi o armadi chiusi di vendita		
4	Abbattitore rapido di temperatura per alimenti cucinati		
5	Abbattitore rapido di temperatura per alimenti da surgelare		
6	Armadio o tunnel di congelamento		
7	Armadio o tunnel di surgelamento		
8	Carto-freezer per grossi pacchi		
9	Tunnel a spirale		
10	Tunnel a vassoi		
11	Tunnel a letto fluido		
12	Congelatore a piastre		
13	Impianti industriali di processo alimentare		
14	Impianti industriali di processo a fluido intermedio		
15	Impianti industriali di processo a solido (ghiaccio) intermedio		
16	Impianti di condizionamento aria per luoghi civili (abitazioni, uffici, ospedali, centri commerciali, banche, etc.)		
17	Impianti di condizionamento aria per luoghi industriali		
18	Impianti di condizionamento aria per luoghi industriali a lavorazione pesante		
19	Impianti di condizionamento aria per tunnel e miniere		
20	Altro (4):		

Tipologia delle sostanze controllate

CFC	Quantità di refrigerante
CFC-11 (R11)	
CFC-12 (R12)	
CFC-13 (R13)	
CFC-114 (R114)	
CFC-115 (R502)	

Note:

(1) Codice delle attività economiche Istat.

(2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.

(3) Potenza dell'impianto espressa in kw termici.

(4) Qualora l'impianto non fosse compreso nell'elenco è possibile aggiungere una descrizione alla voce "altro".

(5) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito, sono escluse quindi le dichiarazioni che includono tipologie di macchine distribuite in più siti.

01A11398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 ottobre 2001.

Autorizzazione al «Centro assistenza imprese Coldiretti Campania-Molise S.r.l.», in Napoli, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro assistenza imprese Coldiretti Campania-Molise» società a responsabilità limitata, con sede in Napoli, via Giuseppe Pica n. 62, codice fiscale e partita i.v.a. n. 07661550637, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale alle imprese quale centro di assistenza fiscale imprese e ad utilizzare la parola C.A.F. previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per il «Centro assistenza imprese Coldiretti Campania-Molise S.r.l.», di Napoli, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Gennarino Masiello, nato a Benevento il 1° luglio 1972.

I soci del «Centro assistenza imprese Coldiretti Campania-Molise S.r.l.», di Napoli, sono le Federazioni provinciali coltivatori diretti di Avellino, Benevento, Caserta, Isernia, Salerno nonché la Federazione regionale coltivatori diretti della Campania con quote ciascuna di L. 11.500.000, nonché la Federazione regionale coltivatori diretti del Molise con quota di L. 23.000.000, tutte articolazioni territoriali della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da almeno dieci anni, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, in data 12 luglio 2001 la delega, a firma del presidente *pro-tempore* sig. Paolo Bedoni nato a Oppiano (Verona) il 19 dicembre 1955, a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

b) ha presentato copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 23 giugno 2000 in Napoli a rogito notaio Maurizio Marinelli, n. 788 di repertorio e n. 217 di raccolta, registrato a Ischia in data 11 luglio 2000 al n. 824 ed il relativo statuto ad esso allegato;

c) ha interamente versato il capitale sociale pari a L. 103.500.000, come risulta dal Certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

d) ha presentato la polizza assicurativa n. 5988653, stipulata in data 18 luglio 2001 con la società F.A.T.A. S.p.a. «Fondo assicurativo tra agricoltori», con allegate le condizioni di polizza costituenti parti integranti della stessa, la cui garanzia è stata prestata, con un massimale di L. 4.000.000.000 e con il limite di L. 2.000.000.000 per ogni sinistro e per ciascun anno assicurativo, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente arrecati per effetto dell'assistenza fiscale prestata;

e) ha presentato la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. a firma del responsabile assistenza fiscale sig. Bruno Storace nato il 1° aprile 1938 a Sessa Aurunca (Caserta);

f) ha presentato la certificazione del 9 maggio 2001, prot. n. 467, rilasciata dall'ordine dei dottori commercialisti di Caserta, in merito all'iscrizione del sig. Bruno Storace, nato il 1° aprile 1938 a Sessa Aurunca (Caserta) al n. 73 ed all'inesistenza di provvedimenti disciplinari;

g) ha presentato le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, rese in autocertificazione, rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione nonché dagli amministratori delle altre società che prestano assistenza fiscale in convenzione quali Impresa Verde Caserta S.r.l., Impresa Verde Benevento S.r.l., Impresa Verde Avellino S.r.l., Impresa Verde Salerno S.r.l., Impresa Verde Napoli S.r.l., Impresa Verde Isernia S.r.l., Impresa Verde Campobasso S.r.l.

Riferimenti normativi:

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali:

decreto 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, del direttore del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» nonché alla società richiedente ed alla Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 ottobre 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A11393

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 ottobre 2001, **n. 32.**

Istruzioni riguardanti le procedure per il passaggio all'euro dal 1° gennaio 2002 e ripercussioni nei sistemi contabili. Legge del 3 novembre 1992, n. 454. Legge 17 dicembre 1997, n. 433. Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio, Uffici di Ragioneria e agli Uffici centrali di Ragioneria

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

e, per conoscenza:

All'Associazione bancaria italiana

Premessa.

In applicazione della normativa indicata in oggetto sull'adozione dell'euro nelle pubbliche amministrazioni, il bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 2002 sarà redatto in euro. Di conseguenza tutti i pagamenti e tutte le riscossioni effettuate dalle Sezioni di tesoreria dal 1° gennaio 2002, sia in conto competenza sia in conto residui, avverranno esclusivamente in tale valuta.

In relazione a quanto precede scaturisce il divieto assoluto di emettere, dal primo gennaio 2002, titoli di entrata o di spesa espressi in lire.

Con la presente circolare si intendono impartire le disposizioni necessarie a disciplinare il passaggio definitivo all'euro per gli aspetti di comune interesse e vengono individuate talune soluzioni anche di tipo amministrativo sia per quanto concerne la gestione di competenza del 2001 che si tramanda per gli aspetti finanziari al 2002, sia per quanto riguarda particolari fattispecie che richiedono adeguate soluzioni sul piano giuridico e applicativo. Ciò al fine di assicurare la necessaria coerenza dei rispettivi piani operativi adottati dalle singole amministrazioni e degli interventi di natura informatica.

Si precisa che qualora dalle operazioni di conversione delle lire in euro dovesse eccezionalmente (trattasi verosimilmente di ipotesi teorica) determinarsi una eccedenza in termini di competenza o di cassa della competente UPB, la stessa verrà sanata in sede di predisposizione del disegno di legge di approvazione del bilancio consuntivo 2001.

PARTE I

PROBLEMI CONNESSI ALLA FASE DI PASSAGGIO DALL'ESERCIZIO 2001 ALL'ESERCIZIO 2002.

1. *Accertamento dei residui.*

Le Amministrazioni dello Stato provvedono, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio o ragionerie, all'accertamento dei residui attivi e passivi in euro.

2. *Titoli di spesa e di entrata.*

La Banca d'Italia provvede a convertire in euro tutti i titoli di spesa d'importo non inferiore a lire 10 emessi e non pagati al 31 dicembre 2001; i titoli di spesa trasportabili all'esercizio 2002 sono pagati e contabilizzati in euro.

L'importo da indicare in lettere sui titoli di spesa e di entrata deve essere espresso in euro e centesimi di euro. Es. euro 1224,32: milleduecentoventiquattroecentesimitrentadue oppure milleduecentoventiquattro/32.

L'importo di lire 10 corrisponde all'importo minimo convertibile in un centesimo di euro tenuto conto dei criteri di arrotondamento di cui alla parte IV. Eventuali titoli di spesa d'importo inferiore a lire 10 sono annullati negli archivi e restituiti dalle tesorerie alle amministrazioni interessate.

Si riportano, di seguito, le particolarità relative a ciascuna tipologia di titoli di spesa ed alla modulistica di fine esercizio.

2.1 *Mandati informatici.*

I mandati informatici inestinti al 31 dicembre, da trasportare, vengono convertiti in euro. Vengono altresì convertiti in euro — in fase di riconoscimento dei pagamenti alle Poste — i mandati informatici «perenti incerti», pagati in tempo utile dagli uffici postali e trasmessi dalle Poste alle sezioni di tesoreria dopo il 31 dicembre 2001.

2.2 *Ordinativi su ordini di accreditamento.*

Non vengono convertiti in euro gli ordini di accreditamento interamente estinti alla fine dell'esercizio 2001, né i singoli titoli di spesa pagati.

Al 31 dicembre, per gli altri ordini di accreditamento — siano o meno da trasportare — si procede nel modo seguente:

l'importo originario dell'ordine di accreditamento è ridotto dell'importo totale del «pagato», ed è convertito in euro l'importo residuo;

sono convertiti in euro i singoli titoli di spesa rimasti da pagare (mod. 32 *bis* C.G.);

i funzionari delegati per le somme che sono autorizzati a prelevare con buoni a proprio favore, per l'effettuazione di pagamenti afferenti all'esercizio 2001, devono presentare i relativi rendiconti in lire.

A seguito di tali operazioni, potrebbe verificarsi che, per effetto degli arrotondamenti, la somma dei singoli ordinativi rimasti da pagare convertiti in euro, superi l'importo residuo in euro dell'ordine di accreditamento. In tal caso quest'ultimo importo viene automaticamente aumentato per consentire la capienza dei titoli rimasti da pagare. La Banca d'Italia invia alla Ragioneria generale dello Stato, anche per via informatica, un elenco degli ordini di accreditamento interessati dall'adeguamento dell'importo in modo da poter consentire la reiscrizione al bilancio delle relative somme.

Al fine di ridurre il più possibile i casi in cui sia necessario aumentare l'importo residuo in euro degli ordini di accreditamento, per la chiusura dell'esercizio 2001, non devono essere versati all'erario le disponibilità residue inferiori a L. 10.000, come prescritto dall'art. 59-*bis*, comma 2, della legge di contabilità generale dello Stato. I funzionari delegati possono trattenere detti importi per effettuare eventuali operazioni di conguaglio chiedendo la riduzione dell'ordine all'importo pagato scaturente dopo la conversione in euro della parte residua.

2.3 *Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso le sezioni di tesoreria.*

Le modalità di conversione sopra indicate non sono, tuttavia, applicabili ai titoli di spesa collettivi pagabili presso gli sportelli delle sezioni di tesoreria. Per tali titoli, infatti, vanno convertiti in euro sia le singole quote sia l'importo totale del titolo, per cui potrebbero verificarsi squadrature fra la somma delle quote e l'importo del titolo, con riflessi anche sull'importo residuo dell'ordine di accreditamento. Inoltre, per ciascun ordine di accreditamento andrebbero previste due fasi di conversione: la prima per ricalcolare gli importi dei titoli collettivi come sommatoria delle singole quote già convertite e la seconda per convertire gli importi dei titoli individuali. Per evitare siffatte complicazioni e considerata l'eccezionalità del momento, le amministrazioni dello Stato sono invitate ad inibire il ricorso alla emissione dei titoli collettivi, salvo quelli da pagare tramite i delegati alla riscossione, e provvedere ai pagamenti mediante ordinativi individuali.

Sono altresì invitate ad impartire disposizioni al personale dipendente volte a far utilizzare la forma di riscossione mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale e, per coloro che nonostante l'invito intendano comunque riscuotere in contanti, di effettuare l'operazione di incasso con la massima sollecitudine, in modo particolare per gli emolumenti del mese di dicembre 2001.

Eventuali titoli collettivi eccezionalmente emessi e non potuti estinguere entro il 31 dicembre 2001 sono ridotti, dalle tesorerie, all'importo effettivamente pagato.

2.4 *Ordinativi su ordini di accreditamento collettivi pagabili presso gli uffici postali.*

Nel corso dell'esercizio 2002, le sezioni di tesoreria provvedono a ridurre all'importo effettivamente pagato, eventuali titoli di spesa collettivi parzialmente pagati dagli uffici postali e inviati dalle Poste alle sezioni medesime dopo il 31 dicembre 2001. A tal fine, l'importo totale di ciascun titolo di spesa, già convertito in euro, viene ridotto alla somma delle quote pagate, convertita in euro.

2.5 *Ordinativi di contabilità speciali.*

Per ciascuna contabilità speciale, al 31 dicembre 2001, sono convertiti in euro:

il debito trasportato, come risultato finale del seguente calcolo in lire (debito trasportato al 1° gennaio 2001 + entrate dell'esercizio 2001 - titoli di spesa pagati nell'esercizio 2001);

i singoli ordinativi rimasti da pagare;

la disponibilità residua, come differenza fra il debito trasportato e la somma degli ordinativi rimasti da pagare.

Nel caso in cui il totale degli importi, convertiti in euro, dei singoli ordinativi rimasti da pagare dovesse eccedere la disponibilità residua — calcolata come differenza — viene automaticamente aumentato il debito trasportato per consentire la capienza dei predetti ordinativi.

I titolari di contabilità speciale per le somme che sono autorizzati a prelevare con ordinativi a proprio favore, per l'effettuazione di pagamenti afferenti all'esercizio 2001, devono presentare i relativi rendiconti in lire.

2.6 *Ordinativi di contabilità speciali collettivi.*

Per gli ordinativi collettivi emessi su contabilità speciali si procede come per gli ordinativi su ordini di accreditamento di cui ai paragrafi 2.3 e 2.4.

3. *Modulistica di fine esercizio.*

La modulistica di interesse è la seguente e viene indicata con riferimento alle operazioni di fine esercizio 2001:

mod. 32-*bis* C.G., relativo agli ordinativi su ordini di accreditamento inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli di spesa in euro;

mod. 32-*bis* C.G., relativo agli ordinativi su ordini di accreditamento inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire;

mod. 34 C.G., relativo agli ordini di acereditamento da ridurre all'importo effettivamente pagato: riporta gli importi in lire;

mod. 34-*bis* C.G., relativo agli ordini di accreditamento da trasportare: gli importi sono espressi in euro;

mod. 15 C.G., decreto di riduzione degli ordini di accreditamento (relativo, cioè, agli ordini di accreditamento da non trasportare): gli importi sono esposti in lire; l'importo totale dei titoli di spesa rimasti da pagare al 31 dicembre e da trasportare (quali figurano dal relativo mod. 32-*bis* C.G.), viene riportato anche in euro per consentire alla RGS di impegnare correttamente nel bilancio 2002 la somma per la sistemazione delle partite in conto sospeso;

mod. 98 aT, relativo agli ordinativi di contabilità speciale inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in euro;

mod. 98 aT, relativo agli ordinativi di contabilità speciale inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire;

mod. 100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici) inestinti al 31 dicembre, da trasportare: riporta i singoli titoli in euro;

mod. 100 T., relativi ai mandati (diversi da quelli informatici) inestinti al 31 dicembre, perenti: i titoli sono esposti in lire.

3.1 *Modulistica in rimanenza del tipo «CG» e del tipo «RG-11-SK- varie».*

La modulistica esistente deve essere utilizzata fino ad esaurimento delle scorte. Fermo restando il generale divieto dal 2002 di emissione di titoli in lire, di cui si è detto in premessa, le amministrazioni sono tenute ad applicare sulla modulistica stessa la stampigliatura ben visibile che trattasi di importi espressi in euro.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni che adottano, su autorizzazione dell'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, modulistica prodotta con strumenti informatici, circa la necessità di adeguare la stessa mediante l'indicazione degli importi in euro.

4. *Debito trasportato.*

Il debito trasportato relativo sia all'erario Stato sia alle contabilità speciali, quale risulta alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, viene convertito in euro (cfr. parte II).

4.1 *Variazioni al debito trasportato relativamente alle entrate del bilancio dello Stato.*

Le quietanze di entrata emesse nell'esercizio 2001 rimangono in lire negli archivi della Banca. Le variazioni alle predette quietanze possono riguardare soltanto lo spostamento di somme ad un diverso capo di entrata, capitolo o articolo, con il reimpiego, quindi, delle somme stesse nell'ambito del bilancio.

Dette variazioni sono effettuate in lire e anche in lire sono emesse eventuali quietanze in conto 31 dicembre 2001. Le ragionerie provinciali dello Stato non possono, pertanto, prenotare variazioni che comportino un reimpiego delle somme al di fuori del bilancio dello Stato. Nel caso di errati versamenti al bilancio, che dovevano affluire ad una contabilità speciale o ad un conto di tesoreria unica, le amministrazioni competenti provvedono a riconoscere le somme sul conto di tesoreria dell'amministrazione creditrice, con le modalità di cui all'art. 393 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

4.2 *Variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite erario Stato.*

Le variazioni al debito trasportato relativamente alle uscite di erario Stato sono consentite soltanto nel caso di errati pagamenti a carico dell'esercizio 2001. In tali casi le variazioni sono effettuate in euro in quanto riguardano soltanto l'importo dell'errato pagamento, senza alcun riferimento all'originario titolo di spesa in lire. La riesecuzione del pagamento avviene, quindi, in euro in conto esercizio 2002.

4.3 *Variazioni al debito trasportato relativamente alle entrate e alle uscite delle contabilità speciali.*

Non sono possibili variazioni al debito trasportato delle contabilità speciali, in quanto tale voce viene consolidata alla fine dell'esercizio 2001 e convertita in euro per singola contabilità speciale. Pertanto, eventuali versamenti errati sono sistemati a data corrente dalle Sezioni di tesoreria mediante prelevamento dalla contabilità su cui i fondi sono stati accreditati e versamento su quella di pertinenza; analogamente, nel caso di errati prelevamenti, viene accreditata la contabilità speciale su cui il prelevamento è stato effettuato e addebitata quella di pertinenza.

5. *Operazioni di tesoreria unica.*

I principi stabiliti per le contabilità speciali si applicano anche ai conti di tesoreria unica. In particolare:

al 31 dicembre 2001, viene convertito in euro il saldo di ciascun conto di tesoreria unica;

le operazioni effettuate (in lire) dai tesorieri entro il 31 dicembre 2001 e presentate per il regolamento alle sezioni di tesoreria dal 2 gennaio 2002 sono esposte in euro sulla relativa modulistica (mod. 62 spec. T.P.) e contabilizzate in euro dalle sezioni di tesoreria;

al fine di allineare il saldo di ciascun conto di tesoreria unica fra le evidenze del tesoriere e quelle della sezione di tesoreria, le eventuali differenze di conversione — dovute allo sfasamento temporale fra le operazioni eseguite d'iniziativa dalle sezioni di tesoreria negli ultimi giorni del mese di dicembre (ad esempio accreditamento di titoli di spesa) e la notifica delle stesse al tesoriere — vengono regolate dai tesorieri sui conti di tesoreria unica, in contropartita del proprio conto di gestione, mediante apposita richiesta alle sezioni di tesoreria distintamente per gli importi in euro da accreditare e per quelli da addebitare negli stessi conti di tesoreria unica;

nel corso del 2002 non possono essere contabilizzati nei conti di tesoreria unica movimenti con data valuta antecedente al 1° gennaio dello stesso anno, comprese eventuali rettifiche ai movimenti dell'anno precedente;

gli interessi sui conti fruttiferi degli enti e quelli da riconoscere ai tesorieri per le somme anticipate vengono calcolati sui movimenti in lire effettuati con valuta fino al 31 dicembre; l'importo calcolato è convertito in euro per essere accreditato nei conti di tesoreria unica e nei conti di gestione dei tesorieri.

6. *Depositi in strumenti finanziari pubblici e privati e in altri valori.*

Con la dematerializzazione dei titoli di Stato (decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) non vengono più costituiti presso le tesorerie depositi definitivi in titoli per conto della Cassa depositi e prestiti né depositi provvisori in titoli (decreto ministeriale 26 febbraio 1998) ed è in corso il trasferimento al sistema bancario dei depositi della Cassa depositi e prestiti in precedenza costituiti (circolare della stessa cassa n. 1230 del 14 ottobre 1998, emanata d'intesa con il Ministero del tesoro).

Pertanto, i depositi in titoli presenti presso le tesorerie al 31 dicembre 2001 dovrebbero essere in quantità non rilevante. Tuttavia, la conversione di detti depositi creerebbe notevoli complicazioni derivanti dai problemi di quadratura fra la somma dei singoli titoli costituiti in deposito, gli ordini di restituzione emessi e non eseguiti entro il 31 dicembre 2001, la quietanza rappresentativa del deposito e l'eventuale rimanenza dei titoli in deposito. Si rende necessario, di conseguenza, individuare alcune semplificazioni di tipo amministrativo per il loro trattamento.

I depositi provvisori e definitivi in essere presso le sezioni di tesoreria e costituiti con strumenti pubblici e privati nonché con altri valori, sono scaricati dalle Sezioni di tesoreria entro il 31 dicembre 2001 senza l'intervento degli uffici dei dipartimenti provinciali del Tesoro e ricostituiti dal 2 gennaio 2002 per il controvalore in euro. Eventuali depositi a cauta custodia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1330 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, contabilizzati per il valore convenzionale di una lira o per altro valore convenzionale, sono ricostituiti per il valore convenzionale di un euro.

Le sezioni di tesoreria danno comunicazione delle operazioni effettuate agli uffici dei dipartimenti provinciali del Tesoro ai fini dell'aggiornamento delle loro evidenze. Le sezioni medesime trattengono le quietanze relative ai depositi ricostituiti, che verranno consegnate agli interessati solo su richiesta degli stessi e contro ritiro delle quietanze originarie che andranno, quindi, annullate e conservate agli atti delle sezioni.

I criteri sopra indicati si applicano anche ai depositi relativi a titoli e valori concernenti il servizio del debito pubblico nonché ai depositi provvisori presso la tesoreria centrale, fra i quali quelli provenienti dalla precedente struttura del Ministero del tesoro e quelli relativi ai certificati azionari dello stesso Ministero.

PARTE II

BILANCIO MENSILE MOD. 108 T. E CONTI GIUDIZIALI RESI DALLA BANCA D'ITALIA

1. *Rimanenze in numerario dell'esercizio precedente.*

Nel bilancio mensile (mod. 108 T.) è esposta la situazione nazionale degli incassi e dei pagamenti eseguiti dalle sezioni di tesoreria per la determinazione del saldo del «conto disponibilità» che è formato dalle movimentazioni dell'erario Stato, delle contabilità speciali (e conti di tesoreria unica), dei depositi provvisori in contanti, dei pagamenti in «conto collettivi», delle «cedole interessi BOT» e dei «titoli di spesa da regolarizzare». Al 31 dicembre 2001, vengono determinate, per ciascuna di queste macro-contabilità, le rimanenze che sono riportate a nuovo nell'esercizio successivo (e la cui sommatoria corrisponde al saldo del conto disponibilità al 31 dicembre 2001).

La conversione è effettuata non sul saldo nazionale di ciascuna macro-contabilità, bensì sulle seguenti voci analitiche:

il saldo erario Stato di ogni tesoreria;

il singolo conto di contabilità speciale o di tesoreria unica, di ogni tesoreria;

la rimanenza di ogni deposito provvisorio in contanti ancora in essere presso ciascuna tesoreria;

i singoli importi scritturati al «conto collettivi» di ciascuna tesoreria;

la rimanenza delle «cedole interessi BOT» (l'importo in euro, in questo caso, sarà pari alla somma degli importi già calcolati in euro all'atto dell'emissione di ciascun prestito).

In relazione alle modalità di conversione sopra indicate, può determinarsi, per effetto degli arrotondamenti, una differenza tra le rimanenze iniziali di ciascuna macro-contabilità, e gli importi che deriverebbero dalla conversione dei soli totali nazionali al 31 dicembre 2001.

Pertanto, nel mod. 108 T. mensile per l'anno 2002 deve essere prevista un'apposita evidenza per «differenza conversione» per rettificare il saldo del «conto disponibilità» al 31 dicembre e quindi consentirne l'allineamento ai risultati delle conversioni parziali. L'importo calcolato all'inizio dell'anno per «differenza conversione» può variare dopo l'allestimento del «conto complementare» (mod. 108 T.) poiché in sede di consuntivo (che normalmente si conclude entro giugno dell'esercizio successivo) il saldo del «conto disponibilità» viene ricalcolato (ovviamente a soli fini contabili e non di cassa) in base alle variazioni effettuate nel periodo «complementare» (tali variazioni si riferiscono al debito trasportato, nei casi previsti al precedente punto 4.3, parte I, o a stralci della Corte dei conti che alimentano le «differenze da sistemare»).

2. *Amministrazioni autonome e «differenze da sistemare».*

Come noto, nel bilancio (mod. 108 T.) del mese di gennaio di ciascun anno sono «riportati a nuovo»:

i pagamenti delle Amministrazioni autonome non «rimborsati» al 31 dicembre dell'anno precedente;

le «differenze da sistemare» derivanti dagli stralci dei pagamenti di bilancio, effettuati dalla Corte dei conti.

Pertanto, per ciascuna di tali voci deve essere adottata una soluzione univoca - di seguito indicata - e va previsto l'inserimento di un'apposita evidenza «differenza per conversione» nelle «partite da regolare» indicate nella tavola VIC relativa alla «contabilità dell'erario dello Stato» del cennato modello 108 T.

Per quanto concerne le amministrazioni autonome, che come è noto riconoscono i pagamenti con cadenze temporali differenziate, tale soluzione consiste nell'adozione di un criterio comune cui ciascuna amministrazione deve attenersi in occasione dei riconoscimenti dei pagamenti eseguiti (in lire) fino al 31 dicembre 2001 e rimborsati (in euro) dopo tale data. In particolare:

deve essere convertito per ciascun mese il totale dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie;

di conseguenza, il totale da rimborsare (di ogni amministrazione) è dato dalla somma degli importi calcolati a livello mensile;

in caso di «stralci» dei pagamenti od errata imputazione di un pagamento in lire (effettuato nel 2001), ad un'amministrazione diversa da quella competente (previsione contenuta nell'art. 157 delle I.G.S.T.), che siano rilevati nell'anno 2002, l'importo da riconoscere nel mese è calcolato sottraendo dal totale mese convertito l'importo convertito del titolo non di competenza.

Per quanto concerne, invece, le «differenze da sistemare», determinate sia dagli stralci della Corte dei conti sia dalle sistemazioni disposte dalla stessa per pagamenti già stralciati, deve essere convertito ogni titolo stralciato e non il totale «differenze da sistemare» figurante al 31 dicembre 2001 sul mod. 108 T.; si può, pertanto, verificare anche in questo caso una «differenza per conversione». Inoltre, è da osservare che dopo la redazione del bilancio complementare (mod. 108 T.) l'ammontare delle «differenze da sistemare» di cui sopra potrebbe modificarsi in conseguenza dei maggiori o minori riconoscimenti effettuati dalla Corte dei conti rispetto ai pagamenti dell'esercizio 2001. Pertanto, anche la voce «differenza conversione», calcolata nel mese di gennaio 2002 ed esposta da tale mese sul mod. 108 T., potrebbe essere influenzata (e quindi modificata) dalle sistemazioni e/o dagli stralci della Corte dei conti.

3. *Rimanenze in titoli dell'esercizio precedente.*

In relazione a quanto previsto al punto 6, parte I, la rimanenza in titoli a chiusura dell'esercizio 2001, risulterà pari a zero per cui non si pongono problemi di conversione.

4. *Conti giudiziali.*

4.1 *Depositi provvisori, Cassa pensioni degli ex istituti di previdenza, Cassa depositi e prestiti.*

Per evitare la problematica derivante dalla conversione delle rimanenze finali per singola sezione che comporterebbe una differenza sulla rimanenza «Totale», per i conti giudiziali resi per l'anno 2001 va prevista l'indicazione, in un'ulteriore colonna, del corrispondente importo in euro ricalcolato con le modalità di conversione stabilite.

4.2 *Erario Stato.*

In presenza di un'eventuale differenza derivante da arrotondamenti (tra il debito trasportato finale in lire al 31 dicembre 2001 e quello iniziale in euro dell'anno 2002) si appone un'annotazione sul conto dell'anno 2001 che la giustifichi.

PARTE III

1. *Scritture dei consegnatari.*

Nella indicazione dei valori dei singoli beni di inventario da portare al nuovo esercizio 2002, trattandosi di valori finali, si applica la conversione in euro indicando l'importo con due cifre decimali, secondo i criteri di arrotondamento stabiliti dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio dell'UE n. 1103/97 del 17 giugno 1997 come più oltre specificato. Se il risultato è uguale a zero ed il bene conservi una sua utilità economica, nel registro rimane la descrizione dello stesso con valore 00, in attesa della periodica operazione di ricognizione e rideterminazione dei valori.

Qualora trattasi di beni di facile consumo il cui valore unitario costituisce base di calcolo per «n» unità, si applica il criterio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (calcoli intermedi).

PARTE IV

Criteri di conversione.

La conversione da lire ad euro è effettuata al cambio fisso di un euro pari a lire 1936,27, sulla base delle regole stabilite dall'art. 5 del regolamento del Consiglio dell'U.E. n. 1103/97 del 17 giugno 97, richiamato al punto 4 delle istruzioni emanate con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1988). Ove dalla conversione da lire a euro dovessero risultare più di due cifre decimali, l'importo è arrotondato al centesimo di euro (due cifre decimali); l'arrotondamento è effettuato per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5 e per difetto se inferiore.

Roma, 4 ottobre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

01A11530

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Garbone (Botswana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Guido Renato Giachetti, vice console onorario in Gaborone (Botswana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka di istanze di certificazione e di atti da sottoporre a vidimazione o legalizzazione;

5. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione inerente il rilascio di passaporti italiani e la vidimazione di quelli stranieri;

6. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lusaka;

7. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lusaka della documentazione relativa al rilascio di visti;

8. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A11267

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8917
Yen giapponese	109,48
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,62570
Corona svedese	9,4942
Franco svizzero	1,4798
Corona islandese	93,35
Corona norvegese	7,9450
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57428
Corona ceca	33,300
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,22
Litas lituano	3,5665
Lat lettone	0,5568
Lira maltese	0,4032
Zloty polacco	3,6715
Leu romeno	27577
Tallero sloveno	220,2935
Corona slovacca	43,628
Lira turca	1428000
Dollaro australiano	1,7550
Dollaro canadese	1,4033
Dollaro di Hong Kong	6,9552
Dollaro neozelandese	2,1300
Dollaro di Singapore	1,6313
Won sudcoreano	1155,64
Rand sudafricano	8,3815

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11743

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto 8 marzo 2000 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al Cap. Alberto Guaccio, nato l'11 agosto 1965 a Salerno, con la motivazione:

«Capo nucleo bonifica ordigni esplosivi presso la brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina, nell'ambito dell'operazione "Constant-guard", forniva un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore, qualificandosi collaboratore prezioso e motivato per l'alto compito affidatogli, partecipava a tutte le principali attività specifiche dell'arma, del genio, con particolare riferimento per quelle per il riconoscimento, la neutralizzazione, il recupero e la distruzione di mine ed ordigni rinvenuti da personale militare e civile, al monitoraggio dello sminamento dei campi minati condotto dalle diverse fazioni, nonchè alla pianificazione, all'organizzazione ed alla condotta delle varie operazioni svolte, in ogni circostanza, anche nei rapporti con personale di eserciti esteri, si metteva in evidenza per capacità, spiccato spirito di servizio e profonda conoscenza della problematica inerente al campo specifico della bonifica di ordigni esplosivi. Coinvolto spesso in operazioni di elevata valenza operativa, evidenziava eccellenti capacità professionali ed un grandissimo sprezzo del pericolo, affrontando con animo sereno le insidie della complessa attività di sminamento, necessaria per consentire alla popolazione il ritorno a normali condizioni di vita.

Ufficiale che ha dato grandissimo lustro all'immagine dell'Esercito italiano nell'ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 12 giugno - 13 ottobre 1997.

01A11394

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Avviso di pubblicazione dell'albo dei mediatori creditizi

Si rende noto che l'Ufficio italiano dei cambi ha provveduto alla pubblicazione dell'albo dei mediatori creditizi, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, con apposito bollettino distribuito ad organismi ed associazioni di categoria e disponibile, a richiesta, presso l'Ufficio stesso. Il bollettino sarà pubblicato annualmente. L'albo viene, altresì, pubblicato sul sito Internet: www.uic.it, alla voce «mediatori creditizi», dove sarà aggiornato con cadenza mensile.

01A11448

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

determinazione n. 327 del 20 settembre 2001:

marchio n. 82-PE;

impresa: Della Rovere Gianni;

sede: Pescara.

01A11100

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651249/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77